

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2271)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1962

Norme integrative della legge 24 luglio 1961, n. 729,
per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, l'A.N.A.S. per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria è stata autorizzata a contrarre mutui per un importo globale di lire 180 miliardi ripartiti in sei esercizi finanziari a decorrere dal 1961-62 al 1966-67.

In base alla citata legge, la costruzione di tutta l'autostrada non potrebbe avvenire in tempi tecnici inferiori ad otto o nove anni. Infatti, il Ministro dei lavori pubblici fin quando non è stipulato il mutuo relativo all'esercizio ed iscritto il ricavo conseguente nel bilancio dell'A.N.A.S., non può assumere — in base alle norme generali sulla contabilità di Stato — impegni di spesa su detto ricavo e non può neppure autorizzare la stipula dei contratti per la esecuzione dei lavori e neanche approvarli.

In conseguenza, l'A.N.A.S. dovrebbe attendere, per l'appalto di tutti i lavori dell'autostrada, la scadenza dei singoli esercizi sino al 1966-67, nel quale ultimo esercizio verrebbero appaltati lotti che non possono tecnicamente avere tempi di esecuzione inferiori a due anni. Sicchè in definitiva almeno teoricamente, l'autostrada dovrebbe essere ultimata non prima del 1968-69.

È fin troppo evidente il disagio che si recherebbe, così operando alle popolazioni del Sud ed il conseguente ritardo all'attivazione del processo di rinascita di quelle zone, in netto contrasto con le direttive del Parlamento e del Governo. Come è pure evidente il danno che deriverebbe dal ritardo completamento del tratto terminale dell'autostrada del Sole a tutta la dinamica dello sviluppo dei traffici tra l'Italia e l'Europa.

Per ridurre i tempi di esecuzione dell'opera è stato predisposto l'unito disegno di legge che consente al Ministro dei lavori pubblici di poter sin d'ora assumere impegni di spesa per la somma globale corrispondente ai mutui che l'A.N.A.S. è stata autorizzata a contrarre per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con tale facoltà, ed applicando il meccanismo — ormai entrato nella prassi corrente dell'Amministrazione — dell'impegno ripartito in più esercizi con pagamento però nei limiti delle somme disponibili per ciascun esercizio, sarebbe fin d'ora possibile

predisporre un piano organico di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori di detta autostrada, riducendo, così, brevemente il tempo necessario per il compimento dell'opera, il che — dato il continuo incremento del costo dei lavori — eviterà, peraltro, maggiori aggravii di spese all'Amministrazione.

Con lo stesso disegno di legge viene stabilito che l'iscrizione degli importi dei mutui verrà disposta con decreti del Ministro del tesoro dopo l'approvazione delle singole convenzioni di mutuo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'A.N.A.S. — è autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, l'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la

costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascuno esercizio finanziario.

L'iscrizione nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade degli importi dei mutui, da contrarsi nei singoli esercizi considerati, verrà disposta, negli esercizi medesimi, con decreti del Ministro del tesoro, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli altri Enti ed Istituti mutuanti.